

**C.I.S.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIALI**

DEL PINEROLESE

CONVENZIONE



Approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3.A del 7 marzo 2006
modificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 18 marzo 2015

**CONVENZIONE
DEL
"C.I.S.S."
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI**

**TRA I COMUNI
DI**

**AIRASCA – ANGROGNA – BIBIANA - BRICHERASIO – BOBBIO PELLICE -
BURIASCO - CAMPIGLIONE FENILE – CANTALUPA - CAVOUR - CERCENASCO -
CUMIANA - FROSSASCO - GARZIGLIANA – LUSERNA SAN GIOVANNI –
LUSERNETTA - MACELLO - OSASCO - PINEROLO - PISCINA - PRAROSTINO -
ROLETTO – RORA' - SAN PIETRO VAL LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO -
SCALENGHE – TORRE PELLICE - VIGONE - VILAFRANCA PIEMONTE – VILLAR
PELLICE - VIRLE PIEMONTE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Pinerolo, presso la sede del Consorzio Intercomunale dei servizi sociali (Ciss) sita in via Montebello n. 39, nella sala delle riunioni

TRA

1) Il Comune di Airasca (codice fiscale n. 85002910017) rappresentato dal Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune di Angrogna (codice fiscale n. _____) rappresentato dal Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

3) Il Comune di Bibiana (codice fiscale n. _____) rappresentato dal Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Comune di Bricherasio (codice fiscale n. 01485680019) rappresentato dal Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Bricherasio in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.10.2006 esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Comune di Bobbio Pellice (codice fiscale n. _____) rappresentato dal Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di

Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di Buriasco (codice fiscale n. 85002970011) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Buriasco in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2006 esecutiva ai sensi di legge;

7) Il Comune di Campiglione Fenile (codice fiscale n. 01340750015) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Campiglione in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03.07.2006 esecutiva ai sensi di legge;

8) Il Comune di Cantalupa (codice fiscale n. 01689900015) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cantalupa in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2006 esecutiva ai sensi di legge;

9) Il Comune di Cavour (codice fiscale n. 01888550017) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cavour in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 26.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

10) Il Comune di Cercenasco (codice fiscale n. 85003050011) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cercenasco in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 10.07.2006 esecutiva ai sensi di legge;

11) Il Comune di Cumiana (codice fiscale n. 85003070019) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cumiana in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.04.2006 esecutiva ai sensi di legge;

12) Il Comune di Frossasco (codice fiscale n. 85003110013) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Frossasco in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

13) Il Comune di Garzigliana (codice fiscale n. 85003130011) rappresentato dal Signor..... nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Garzigliana in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2006 esecutiva ai sensi di legge;

14) Il Comune di Luserna San Giovanni (codice fiscale n.) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

15) Il Comune di Lusernetta (codice fiscale n.) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

16) Il Comune di Macello (codice fiscale n. 85009840019) rappresentato dal Signor....., nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Macello in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

17) Il Comune di Osasco (codice fiscale n. 85002230010) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Osasco in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

18) Il Comune di Pinerolo (codice fiscale n. 01750860015) rappresentato dal Signor nato a..... il , domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Pinerolo in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2006 esecutiva ai sensi di legge;

19) Il Comune di Piscina (codice fiscale n. 85003820017) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Piscina in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

20) Il Comune di Prarostino (codice fiscale n. 85002710011) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Prarostino in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11.04.2006 esecutiva ai sensi di legge;

21) Il Comune di Roletto (codice fiscale n. 01689990016) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Roletto in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.07.2006 esecutiva ai sensi di legge;

22) Il Comune di Rorà (codice fiscale n.) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

23) Il comune di San Pietro Val Lemina (codice fiscale n. 02909290013) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di San Pietro Val Lemina in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 01.08.2006, esecutiva ai sensi di legge;

24) Il Comune di San Secondo di Pinerolo (codice fiscale n. 02039660010) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di San Secondo di Pinerolo in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06.09.2006 esecutiva ai sensi di legge;

25) Il Comune di Scalenghe (codice fiscale n. 85003410017) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Scalenghe in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

26) Il Comune di Torre Pellice (codice fiscale n.) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

27) Il Comune di Vigone (codice fiscale n. 85003470011) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Vigone in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.06.2006 esecutiva ai sensi di legge;

28) Il Comune di Villafranca Piemonte (codice fiscale n. 01692900010) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Villafranca Piemonte in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2006 esecutiva ai sensi di legge;

29) Il Comune di Villar Pellice (codice fiscale n.) rappresentato dal Signor nato a..... il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di delegato del sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2006 esecutiva ai sensi di legge;

30) Il Comune di Virle Piemonte (codice fiscale n. 85003550010) rappresentato dal Signor nato a il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Virle Piemonte in

attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- che i Comuni di AIRASCA - BURIASCO - CAMPIGLIONE FENILE – CANTALUPA - CAVOUR - CERCENASCO - CUMIANA - FROSSASCO - GARZIGLIANA - MACELLO - OSASCO - PINEROLO - PISCINA - PRAROSTINO - ROLETTO - SAN PIETRO VAL LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - SCALENGHE - VIGONE - VILAFRANCA PIEMONTE - VIRLE PIEMONTE, avevano optato per la gestione associata dei Servizi Sociali sin dal 1982, avevano, nello stesso tempo, delegato i servizi stessi all' EX U.S.S.L. 44, ai sensi dell'articolo 36, 4^a comma, L.R. 23 aprile 1982, n. 20;

- che l'attività del servizio comportava, inoltre, la realizzazione di interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;

- che i Comuni di AIRASCA - BURIASCO - CAMPIGLIONE FENILE – CANTALUPA - CAVOUR - CERCENASCO - CUMIANA - FROSSASCO - GARZIGLIANA - MACELLO - OSASCO - PINEROLO - PISCINA - PRAROSTINO - ROLETTO - SAN PIETRO VAL LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - SCALENGHE - VIGONE - VILAFRANCA PIEMONTE - VIRLE PIEMONTE e BRICHERASIO intendevano garantire il livello dei servizi raggiunto proseguendo nell'esperienza, rivelatasi positiva, di una gestione associata che risultava ottimale sia per le economie di scala che si realizzavano, sia per la dimensione territoriale idonea a consentire l'organica programmazione degli interventi ed una erogazione omogenea di servizi alla cittadinanza;

- che l'avvenuta riorganizzazione delle preesistenti UU.SS.LL. e la trasformazione delle stesse in aziende regionali con bacino territoriale più vasto, aveva suggerito di provvedere alla riassunzione della gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali, pur continuando l'esperienza associativa, grazie all'affidamento della gestione delle funzioni in parola ad un nuovo consorzio tra i comuni AIRASCA - BRICHERASIO - BURIASCO - CAMPIGLIONE FENILE – CANTALUPA - CAVOUR - CERCENASCO - CUMIANA - FROSSASCO - GARZIGLIANA – - MACELLO - OSASCO - PINEROLO - PISCINA - PRAROSTINO - ROLETTO - SAN PIETRO VAL LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - SCALENGHE - VIGONE - VILAFRANCA PIEMONTE - VIRLE PIEMONTE;

- che gli enti consorziati hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale richiesti dall'ordinamento per proseguire la gestione dei servizi suddetti in forma associata;

- che il Comune di Bricherasio, con note protocollo n. 106/S.S. del 30.9.1996 e protocollo n. 8907 del 7.10.1996, aveva avanzato formale richiesta di adesione alla gestione associata con i Comuni sopraccitati mediante la partecipazione al Consorzio in argomento;

- che la volontà comune di dare via ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopra citati, implicava la stipulazione di una convenzione che sostanziasse l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che stabilisse l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinavano i rapporti tra i Comuni associati;

- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:

- n. 69 in data 25 ottobre 1996 del Comune di Airasca

- n. 65 in data 28 novembre 1996 del Comune di Bricherasio

- n. 39 in data 29 novembre 1996 del Comune di Buriasco

- n. 40 in data 12 novembre 1996 del Comune di Campiglione Fenile

- n.109 in data 18 dicembre 1999 del Comune di Cantalupa

- n. 54 in data 25 novembre 1996 del Comune di Cavour

- n. 51 in data 16 dicembre 1996 del Comune di Cercenasco

- n. 101 in data 18 ottobre 1996 del Comune di Cumiana
- n. 30 in data 17 ottobre 1996 del Comune di Frossasco
- n. 26 in data 23 ottobre 1996 del Comune di Garzigliana
- n. 49 in data 28 novembre 1996 del Comune di Macello
- n. 42 in data 11 novembre 1996 del Comune di Osasco
- n. 155 in data 7 ottobre 1996 del Comune di Pinerolo
- n. 50 in data 31 ottobre 1996 del Comune di Piscina
- n. 52 in data 17 dicembre 1996 del Comune di Prarostino
- n. 33 in data 25 ottobre 1996 del Comune di Roletto
- n. 30 in data 8 novembre 1996 del Comune di San Pietro Val Lemina
- n. 57 in data 20 dicembre 1996 del Comune di San Secondo di Pinerolo
- n. 45 in data 28 ottobre 1996 del Comune di Scalenghe
- n. 44 in data 21 novembre 1996 del Comune di Vigone
- n. 80 in data 14 novembre 1996 del Comune di Villafranca Piemonte
- n. 24 in data 24 ottobre 1996 del Comune di Virle Piemonte

avevano approvato lo schema della precedente convenzione, composto di n. 16 articoli e lo statuto del Consorzio composto di n. 49 articoli;
 che pertanto, in data 10.02.1997 fu sottoscritta la convenzione istitutiva del consorzio intercomunale dei servizi sociali di Pinerolo, anche denominato C.I.S.S;
 che in data 14.02.2000, a seguito dell'ammissione al Consorzio del Comune di Cantalupa, la stessa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cantalupa, Bello Dott. Giustino e nuovamente sottoscritta da tutti i Comuni Consorziati.

Rilevato:

- Che a seguito delle modifiche normative intervenute in merito all'ordinamento degli enti locali ed ai servizi socio assistenziali, e delle esigenze di riorganizzazione e revisione di alcuni aspetti relativi all'elezione ed al funzionamento degli organi, emerse dopo alcuni anni di attività del consorzio, si è posta l'esigenza di modificare lo statuto e la convenzione;
- che pertanto con deliberazione dell'assemblea consortile n.13.A del 29.06.2005 l'assemblea ha costituito al proprio interno una apposita commissione con il compito di rivedere lo Statuto dell'ente e la convenzione;
- che con deliberazione dell'assemblea consortile n.3.A del 07.03.2006 è stato approvato il nuovo schema di convenzione, composto da n. 15 articoli;
- che con deliberazione dell'assemblea consortile n. 4.A del 07.03.2006 è stato approvato il nuovo schema di statuto dell'ente, composto da n. 53 articoli;
- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:
 - n. 25 in data 26.05.2006 del Comune di Airasca
 - n. 62 in data 30.10.2006 del Comune di Bricherasio
 - n. 17 in data 30.03.2006 del Comune di Buriasco
 - n. 18 in data 03.07.2006 del Comune di Campiglione Fenile
 - n. 17 in data 24.07.2006 del Comune di Cantalupa
 - n. 38 in data 26.06.2006 del Comune di Cavour
 - n. 17 in data 10.07.2006 del Comune di Cercenasco
 - n. 13 in data 11.04.2006 del Comune di Cumiana
 - n. 16 in data 27.06.2006 del Comune di Frossasco
 - n. 31 in data 28.09.2006 del Comune di Garzigliana
 - n. 22 in data 27.06.2006 del Comune di Macello
 - n. 20 in data 22.06.2006 del Comune di Osasco

- n. 19 in data 28.03.2006 del Comune di Pinerolo
- n. 22 in data 09.06.2006 del Comune di Piscina
- n. 15 in data 11.04.2006 del Comune di Prarostino
- n. 31 in data 27.07.2006 del Comune di Roletto
- n. 21 in data 01.08.2006 del Comune di San Pietro Val Lemina
- n. 27 in data 06.09.2006 del Comune di San Secondo di Pinerolo
- n. 31 in data 19.06.2006 del Comune di Scalenghe
- n. 20 in data 27.06.2006 del Comune di Vigone
- n. 19 in data 31.03.2006 del Comune di Villafranca Piemonte
- n. 25 in data 04.10.2006 del Comune di Virle Piemonte

hanno approvato lo schema della nuova convenzione, composto di n. 15 articoli e il nuovo statuto del Consorzio composto di n.53 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera ___).

Rilevato infine

- che a seguito del mutato quadro di riferimento normativo riguardante gli enti locali e le forme associative tra i medesimi, ed in particolare a seguito della soppressione della comunità montane ad opera della legge regionale 28.9.2012, n. 11, con nota prot- n. 2567 del 28.02.2013 i comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, hanno chiesto di aderire al Consorzio dei servizi sociali di Pinerolo, per svolgere in forma associata la gestione dei servizi sociali, precedentemente esercitati dalla comunità montana Val Pellice, ed oggi delegati alla soppressa comunità montana del Pinerolese;

- che con deliberazione dell'assemblea consortile n. 33 del 27.11.2014, l'assemblea del consorzio ha manifestato l'intento di accogliere l'adesione al consorzio da parte dei comuni sopra citati;

- che nella seduta del 17 febbraio 2015 la commissione programmazione e bilancio ha condiviso le modifiche alla convenzione ed allo statuto finalizzate all'allargamento del consorzio ai comuni richiedenti:

- che con deliberazione dell'assemblea consortile n. ___ del ___ è stato approvato lo schema di convenzione modificato, che include i nuovi comuni all'interno del consorzio

che gli enti già consorziati ed i nuovi enti aderenti, con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:

- n. ___ in data ----- del Comune di -----
- n. ___ in data _____ del Comune di _____
- n. ___ in data _____ del Comune di _____
- ecc.....

allegate al presente atto,

hanno approvato lo schema della nuova convenzione, composto di n. ___ articoli e le modifiche da apportare allo statuto (art..), allegato, nel nuovo testo aggiornato, al presente atto sotto la lettera ___).

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

fra i citati Comuni, si conferma e rinnova il patto associativo che in data 10.02.1997 diede vita al Consorzio Intercomunale dei servizi sociali, ed in recepimento delle disposizioni legislative che oggi disciplinano gli enti locali e le loro forme di cooperazione e associazione, nonché i servizi socio assistenziali, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONFERMA DI ADESIONE AL CONSORZIO

I Comuni di AIRASCA - BRICHERASIO - BURIASCO - CAMPIGLIONE FENILE – CANTALUPA- CAVOUR - CERCENASCO - CUMIANA - FROSSASCO - GARZIGLIANA - MACELLO - OSASCO - PINEROLO - PISCINA - PRAROSTINO - ROLETTO - SAN PIETRO VAL LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - SCALENGHE - VIGONE - VILLAFRANCA PIEMONTE - VIRLE PIEMONTE, confermano la costituzione in Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini gli altri servizi atti a garantire la migliore, compatibile, qualità della vita. Confermano, altresì, di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali", che potrà anche essere indicato con la sigla "C.I.S.S.", con sede in Pinerolo.

I comuni di ANGROGNA – BIBIANA – BOBBIO PELLICE - LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA – RORA' – TORRE PELLICE – VILLAR PELLICE aderiscono ai Consorzio dei servizi sociali di Pinerolo (Ciss), con sede in Pinerolo, per perseguire, insieme agli altri comuni costituenti il Consorzio, una organica politica sociale, e per rendere ai cittadini i servizi sociali precedentemente già svolti in forma associata dalla comunità montana del Pinerolese, in fase di liquidazione.

Il Consorzio subentrerà nei rapporti giuridici e negoziali in atto e nei procedimenti in corso in capo alla Comunità Montana del Pinerolese, che attualmente gestisce in nome e per conto dei Comuni associati i servizi socio-assistenziali, con decorrenza dal ____ ; resta inteso che il subentro del Consorzio è limitato ai rapporti giuridici e negoziali ed ai procedimenti afferenti le funzioni ed i servizi conferiti al Consorzio. A fini ricognitivi e conoscitivi, i rapporti giuridici e negoziali in corso sono elencati nel verbale, sottoscritto dalla Comunità Montana e dal Ciss, ed allegato al presente atto (all. n. __)

Il personale dipendente della comunità montana Pinerolese, addetto in via esclusiva o prevalente ai servizi socio assistenziali dei comuni nuovi aderenti, in forza presso la comunità montana Pinerolese con contratto a tempo indeterminato, è integrato nei ruoli del Consorzio, con le procedure e le modalità previste dall'art. 31 del decreto legislativo 165/2001. L'elenco del personale trasferito, corredato dell'indicazione della qualifica e della categoria, è allegato al presente atto (all. n. __)

Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni materiali mobili inventariati in capo al Servizio Socio-Assistenziale della comunità Montana Pinerolese elencati nel verbale allegato al presente atto (all. n. __)

I comuni aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a garantire la disponibilità di appositi uffici presso le loro sedi, da assegnare al personale sociale del consorzio per le attività da svolgere sul territorio a servizio della popolazione (ricevimento assistente sociale...). Tali spazi devono essere dotati delle necessarie attrezzature di lavoro (telefono, internet, pc), ed essere in regola con le norme vigenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

I comuni di Torre Pellice e Bibiana si impegnano a mantenere la disponibilità dei seguenti immobili adibiti a strutture residenziali o semi residenziali per anziani, disabili, famiglie o adulti in difficoltà, attualmente in uso alla comunità montana:

- comune di Bibiana: casa Barbero r.a. per anziani autosufficienti (comodato d'uso gratuito)***
- comune di Torre Pellice: centro diurno per disabili CIAO – (comodato d'uso gratuito)***
- comune di Torre Pellice: n. 2 alloggi per singoli o famiglie in difficoltà (comodato d'uso gratuito)***

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il consorzio agisce in collaborazione con il servizio sanitario e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio

3. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali gestiti dal consorzio è finalizzato a fornire risposte omogenee sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

3-bis Il Consorzio esercita altresì le funzioni ed i servizi inerenti l'assistenza scolastica agli alunni disabili di competenza dei comuni; per tali servizi e funzioni l'assemblea può stabilire forme di contribuzione dei comuni al costo degli interventi diverse da quelle stabilite per i restanti servizi e funzioni, come disciplinate dall'art. 10 della convenzione

4. Al consorzio é, altresì, possibile conferire, nei casi e con le modalità definite dallo statuto, la gestione di ulteriori servizi, attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione in materia, o con standard diversi da quelli stabiliti, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

5. Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei Comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

ART. 3 - DURATA – RECESSO

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.
2. Prima della scadenza dell'accordo associativo, e comunque decorso un periodo pari ad almeno cinque anni dalla sottoscrizione della presente, ciascun Ente può recedere, previa presentazione di apposita istanza diretta al Presidente dell'Assemblea e a tutti gli altri Enti facenti parte del Consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.
3. La data di decorrenza del recesso viene approvata con la deliberazione dell'assemblea consortile di presa d'atto del recesso, e dovrà di norma coincidere con la chiusura dell'esercizio finanziario. Con la stessa deliberazione saranno definiti i rapporti patrimoniali, ai sensi della presente convenzione e dello statuto, nonché le opportune modifiche da apportare alla presente convenzione e allo statuto.
4. La deliberazione dell'assemblea consortile che dispone in merito al recesso sarà comunicata a tutti i comuni aderenti al consorzio, per l'approvazione da parte del consiglio comunale, con le forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
5. L'ente che recede rimane obbligato, per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, e' consentita l'adesione di altri Comuni al consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che accettino integralmente le norme statutarie e della convenzione. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione *a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea consortile che ne definisce le condizioni*

ART. 5 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti consorziati partecipano alla gestione consortile in base alla popolazione residente in ogni Comune per quota millesimale, fatti salvi i casi, previsti e disciplinati dallo statuto, che prevedono forme di partecipazione diverse. La quota millesimale sarà aggiornata annualmente, **contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora, a causa dello spostamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, esso non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce, si farà riferimento alla popolazione del penultimo anno precedente.**

All'atto della stipula della presente convenzione, ogni Ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla seguente tabella, determinata sulla base dei parametri di cui al comma precedente:

NUOVA RIPARTIZIONE MILLESIMI (dati su numero abitanti al 31.12.2013)

COMUNE	POPOLAZIONE AL 31.12.2013	QUOTE
AIRASCA	3806	33
ANGROGNA	892	8
BIBIANA	3488	30
BOBBIO PELLICE	573	5
BRICHERASIO	4625	40
BURIASCO	1438	12
CAMPIGLIONE FENILE	1362	12
CANTALUPA	2571	22
CAVOUR	5577	48
CERCENASCO	1830	16
CUMIANA	7928	68
FROSSASCO	2892	25
GARZIGLIANA	590	5
LUSERNA SAN GIOVANNI	7577	65
LUSERNETTA	523	5
MACELLO	1237	11
OSASCO	1138	10
PINEROLO	35584	307
PISCINA	3421	30
PRAROSTINO	1280	11
ROLETTO	2031	17
RORA'	265	2
SCALENGHE	3339	29
SAN PIETRO VAL LEMINA	1478	12
SAN SECONDO DI PINEROLO	3553	30
TORRRE PELLICE	4593	40
VIGONE	5212	45
VILAFRANCA PIEMONTE	4814	42
VILLAR PELLICE	1109	10
VIRLE PIEMONTE	1176	10
TOTALE	115902	1000

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Costituiscono patrimonio del Consorzio i beni già in dotazione al Servizio Socio-Assistenziale dell'Azienda U.S.L. n. 10, nonché i beni mobili ed immobili acquistati negli anni di funzionamento del consorzio.

1. bis - Costituiscono patrimonio del Consorzio i beni e le attrezzature già in dotazione alla comunità montana Pinerolese utilizzati per l'esercizio dei servizi socio assistenziali elencati nel verbale indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

2. I Comuni dovranno, in ogni caso, assicurare per l'assolvimento delle funzioni socio-assistenziali i locali idonei ed attrezzati necessari all'espletamento delle stesse presso di essi.

3. Nel caso di recesso, da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 3, l'Ente che recede dal consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare e immobiliare del consorzio, che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione, fino allo scioglimento o trasformazione del consorzio.

4. In caso di scioglimento o trasformazione del consorzio, il patrimonio, le attività e le eventuali passività sono ripartite tra gli enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione. I comuni che hanno fatto parte del consorzio, ma che hanno esercitato la facoltà di recesso prima dello scioglimento o trasformazione dell'ente, in caso di scioglimento o trasformazione del consorzio partecipano alla ripartizione del patrimonio esclusivamente con riferimento ai beni acquistati prima del loro recesso, ed in proporzione alla durata

ART. 7 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello statuto, concernenti i requisiti, le incompatibilità e le competenze, e sulla base dei seguenti indirizzi:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, debbono possedere una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per gli studi compiuti e/o per gli uffici pubblici ricoperti.

2. Alla **nomina** del Consiglio di Amministrazione provvede il presidente dell'assemblea, in via surrogatoria qualora l'Assemblea non effettui l' **elezione** di sua competenza entro i termini previsti **dallo Statuto, e nel rispetto delle norme previste** dal D.L. 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, **in merito alla proroga degli organi amministrativi.**

3. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto. Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea sono previste dall'articolo 17 dello Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti o aziende.

5. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e criteri stabiliti degli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'articolo 22 dello Statuto.

8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; in mancanza, i provvedimenti sostitutivi sono adottati dal presidente dell'assemblea.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse, a cura del segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio, almeno 24 ore prima della seduta dell'assemblea nella quale l'approvazione dei verbali di precedenti sedute è iscritto all'ordine del giorno.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), debbono essere trasmessi entro 30 giorni dall'esecutività gli atti indicati nell'articolo 14 dello Statuto.
3. La trasmissione delle deliberazioni può essere effettuata anche attraverso la posta elettronica, o con qualsiasi altra forma, resa possibile dall'evoluzione della tecnologia, idonea a rendere più celere ed economica la trasmissione.

ART. 9 - CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione **devono** chiedere il parere consultivo a tutti gli Enti aderenti al Consorzio, ove, in relazione a questioni di rilevante importanza o gravità, inerenti l'attività del Consorzio, ne facciano richiesta i componenti dell'Assemblea che rappresentano almeno un terzo dei Comuni **consorzati**
2. Il parere deve essere espresso nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali lo stesso si considera espresso e comunicato.

ART. 10 - ONERI FINANZIARI

1. Gli Enti consorzati partecipano agli oneri finanziari in ragione della popolazione residente per quote capitarie, **salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto, per funzioni o servizi determinati.**
2. I trasferimenti annuali degli Enti consorzati sono determinati dall'assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione
3. I trasferimenti degli enti consorzati sono versati alla tesoreria del Consorzio con la seguente modalità:
 - il 50% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro il mese di marzo ;
 - un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il **30 giugno**;
 - il saldo entro il **30 novembre**
4. In caso di ingiustificato ritardo dei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1224 del codice civile.
5. Il direttore, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad acta" presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato di ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi maturati nella misura del tasso ufficiale di sconto.
6. Il consiglio di amministrazione può stabilire di avvalersi, in alternativa, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'articolo 32 della Legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 11 - GARANZIE

1. La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti associati.
2. Si conviene che ciascun ente consorziato possa sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
3. La risposta conseguente, dovrà pervenire all'ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta

ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli articoli 8 e 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso, e del capo VI dello statuto

ART. 13 - ARBITRATO

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti che potrebbero sorgere fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernenti i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

2. Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale

ART. 14 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si estingue nel caso di recesso che coinvolga i due terzi dei Comuni consorziati.

2. Il Consorzio si estingue, altresì, nell'ipotesi che vengano a mancare i presupposti per i quali è stato costituito.

ART. 15 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO ED A REGIME

1. La costituzione del Consorzio, o la partecipazione al consorzio di nuovi enti, si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il consorzio potrà avvalersi del personale degli uffici dei comuni associati, previo accordo con le amministrazioni interessate.

ART. 15 bis - NORMA TRANSITORIA

Gli enti sottoscrittori del presente atto convengono sulla necessità che nella fase iniziale e fino alla completa integrazione dei servizi, da dichiararsi con deliberazione dell'assemblea consortile, la gestione finanziaria dell'ente sia organizzata in modo da consentire una lettura separata delle entrate e delle uscite afferenti ai comuni nuovi soci, al fine di garantire che i 22 comuni già facenti parte del consorzio non debbano farsi carico di maggiori costi o di riduzione di servizi in conseguenza dell'ingresso di nuovi enti. Sempre ai predetti fini, i nuovi soci mantengono pertanto le quote di partecipazione già in essere nell'ambito della precedente gestione associata, se sufficienti a garantire l'equilibrio economico dei servizi erogati ai loro cittadini, finché non siano completate le operazioni di razionalizzazione ed integrazione dei servizi.

Gli enti sottoscrittori si impegnano ad effettuare una verifica approfondita sullo stato di attuazione dell'integrazione dei servizi e dell'equilibrio tra entrate e spese afferenti ai nuovi comuni decorsi 12 mesi dall'ingresso dei nuovi comuni nel consorzio.

ART. 15 ter – composizione del consiglio di amministrazione – norma transitoria

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 19 dello statuto, circa la composizione e le modalità di elezione del consiglio di amministrazione dell'ente,

nel caso di ingresso nel consorzio di nuovi comuni in numero superiore a 5, l'assemblea può disporre la nomina di un componente aggiunto del consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei comuni nuovi soci, con durata pari alla durata residua del consiglio di amministrazione in carica. Il consigliere aggiunto ha gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

La presente scrittura privata in redatta in numero di un originale é esente da bollo ex articolo 16 Tab.B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte seconda, tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7.8.1990, n. 241, gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, comprese le convenzioni, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Airasca n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Angrogna n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibiana n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bobbio Pellice n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bricherasio n in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Buriasco n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglione Fenile n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cantalupa n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cavour n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cercenasco n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cumiana n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Frossasco n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Garzigliana n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Luserna S.G. n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Lusernetta n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Macello n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Osasco n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Piscina n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Prarostino n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roletto n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Rorà n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Val Lemina n. in data ;
Deliberazione del Consiglio Comunale di San Secondo di Pinerolo n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Scalenghe n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Torre Pellice n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigone n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Pellice n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Virle Piemonte n. in data
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cercenasco n. in

verbale contenente elenco dei rapporti giuridici e negoziali trasferiti dalla Comunità Montana Pinerolese al Ciss

verbale contenente elenco del personale trasferito dalla Comunità Montana Pinerolese al Ciss

verbale contenente elenco beni mobili e attrezzature trasferite dal patrimonio della Comunità Montana Pinerolese al Ciss
